

VADEMECUM ASSICURAZIONE COLLETTIVA FP CGIL
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CON EFFETTO DAL 15/06/2017
POLIZZA N. 104937630

Il contratto di assicurazione è stato sottoscritto da **FP CGIL nazionale con LLOYD'S**, per i propri iscritti, **non dirigenti**, che hanno diritto alla **copertura gratuita dei rischi professionali**, secondo le specifiche delle sotto descritte **Sezione I e Sezione II**.

Sezione I

RESPONSABILITA' CIVILE COLPA GRAVE PERSONALE NON DIRIGENTE DIPENDENTE COMPARTO SANITA' ISCRITTO FP CGIL

Prevede due livelli di copertura A e B

A. RC colpa grave per danni a terzi, in linea con le disposizioni della Legge Gelli
(requisiti obbligatori per gli esercenti le professioni sanitarie)

massimale: 250.000 €
Retroattività: 10 anni
garanzia postuma: 10 anni
Franchigia: nessuna

Qualifiche e/o profili professionali

- Quadri, Caposala, Coordinatori e Posizioni Organizzative sanitarie
- Infermiere generico e Infermiere psichiatrico
- Massaggiatore con varie denominazioni e Massofisioterapista
- Odontotecnico
- Ottico
- Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione
- Puericultrice
- Ricercatore IRCCS o IZS o Aziende Sanitarie, appartenente a professioni sanitarie

Comparti/CCNL di riferimento

- CCNL Sanità Pubblica
- CCNL Autonomie Locali
- Agenzie fiscali
- Funzioni centrali
- Sicurezza
- Enti Pubblici non economici
- Vigili del fuoco

B. RC colpa grave per danni a terzi
(professioni assistenziali, non facenti parte delle professioni sanitarie):

massimale: 250.000 €
Retroattività: 5 anni
garanzia postuma: 2 anni
Franchigia: nessuna

Qualifiche e/o profili professionali

- Ausiliario Socio Sanitario
- Operatore Socio Sanitario
- OTA
- OSA
- ADEST
- ASA
- Operatore assistenza domiciliare
- Autista di ambulanza o autista soccorritore
- Personale dell'assistenza sociale
- Personale educativo e socio educativo (educatori non sanitari e animatori, con varie denominazioni locali) dei servizi sanitari e socio sanitari

Comparti/CCNL di riferimento

- CCNL Sanità Pubblica
- CCNL Autonomie Locali
- Agenzie fiscali
- Funzioni centrali
- Sicurezza
- Enti Pubblici non economici
- Vigili del fuoco

E' bene ricordare che, in base a quanto disposto dalla Legge Gelli, la rivalsa sulle professioni sanitarie da parte della Corte dei Conti non può superare tre volte il salario lordo annuale (circa 90.000 di €)

Sezione II

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVOCONTABILE DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ISCRITTI ALLA FP CGIL

C. RC Patrimoniale colpa grave per danni di natura amministrativo - manageriale	Comparti/CCNL di riferimento
<p>massimale: 100.000 € Retroattività: 3 anni garanzia postuma: 5 anni Franchigia: nessuna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agenzie Fiscali • Autonomie Locali • Funzioni Centrali • Sanità Pubblica • Sicurezza • Vigili del Fuoco • Enti pubblici non economici • Igiene ambientale pubblica
Qualifiche e/o profili professionali	<p>Addetto Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale - Agente Contabile (no revisore, sindaco) - Agente di Polizia Locale - Assistente o Agente Polizia Penitenziaria - Assistente sociale - Autista - Avvocato - Capo squadra, Capo reparto, Ispettore Vigili del Fuoco - Centralinista - Collaboratore tecnico professionale e Collaboratore Tecnico Professionale Esperto ARPA - Commesso - Docente e personale educativo FF.LL. - Funzionari Area III (avvocati, medici, ingegneri, statistici, ecc.) - Funzionario Amministrativo - Funzionario Legale - Funzionario Polizia Locale - Funzionario Tecnico - Guardia, Ispettore o Funzionario doganale - Impiegato Amministrativo - Impiegato Tecnico - Impiegato, Funzionario e P.O. ufficio comunicazione e ufficio stampa - Ispettore del lavoro - Ispettori di vigilanza INPS e INAIL - Ispettori o Sovrintendenti Polizia Penitenziaria - Messo Comunale - Operatore igiene ambientale - Operatore tecnico, Operaio e Operaio Qualificato - Operatore tecnico, Operaio e Operaio Qualificato coordinatore - Operatore tecnico e Operaio specializzato - P.O. Amministrativa - P.O. Informatica - P.O. Polizia Locale - P.O. Professionale - P.O. Tecnica - Personale educativo e socio educativo (educatori non sanitari e animatori, con varie denominazioni locali) dei servizi educativi e socio educativi - Quadro Amministrativo - Quadro Legale - Quadro Polizia Locale - Quadro Tecnico - Responsabile della Conservazione dei dati - Responsabile Servizio</p>

LA TUTELA LEGALE COMPRESA NELLA POLIZZA

La polizza, in entrambe le Sezioni e in aggiunta al valore del massimale, garantisce la tutela legale a carico dell'assicurazione nel limite del 25% del massimale previsto e con legale da essa designato. Tale tutela si verifica ove le due parti concordino: ove quindi l'assicurato sia disposto a cedere la sua difesa al legale designato dall'Assicuratore e ove l'Assicuratore ritenga opportuno assumere la difesa legale dell'interessato al fine di scongiurare il risarcimento o nel caso in cui l'Assicurazione, in accordo con l'Assicurato, affidi la difesa ad un legale di fiducia dell'assicurato stesso.

COSA COPRE L'ASSICURAZIONE

L'assicurazione per i profili e le coperture di cui alla **Sezione I** (RC Terzi colpa grave "sanitaria") opera in caso di:

- Azione di rivalsa esperita dall'Ente/Azienda di appartenenza qualora l'Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a titolo di danno all'immagine dell'Ente e della Pubblica Amministrazione in genere.
- Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell'Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a condizione che l'Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti.

L'assicurazione per i profili e le coperture di cui alla **Sezione II** (RC patrimoniale colpa grave) opera in caso di:

- Assicurato tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agente contabile e/o consegnatario.
- Azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo delle Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

IN QUALI CASI E' ATTIVABILE L'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è attivabile non appena l'Assicurato viene a conoscenza:

- dell'azione di responsabilità amministrativa promossa dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti per Colpa Grave contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione – **Invito a dedurre da parte della Corte dei Conti**
- della comunicazione con la quale l'Azienda o la Società di Assicurazione dell'Azienda mette in mora l'Assicurato per danni o perdite cagionati da fatto gravemente colposo con sentenza definitiva della Corte dei Conti – **formale messa in mora da parte dell'Azienda di appartenenza e/o dell'Assicuratore dell'Azienda di appartenenza per responsabilità per colpa grave.**

A CHI RIVOLGERSI ED ENTRO QUANTO TEMPO

In caso di **Sinistro**, quale definito in questa polizza, **l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto** agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque **non oltre**:

- i **10 giorni successivi** a quello in cui ne è venuto a conoscenza, per la **Sezione I** (RC Terzi colpa grave "sanitaria")
- i **30 giorni successivi** a quello in cui ne è venuto a conoscenza, per la **Sezione II** (RC patrimoniale colpa grave)

Al presente vademecum sono **allegati** le istruzioni ed il modulo per la **denuncia di sinistro**, predisposti dall'assicuratore – Italian Underwriting S.r.l..

Per denunciare i sinistri, il modulo va sempre compilato e va trasmesso, unitamente agli atti giudiziari ricevuti, all'assicuratore nei tempi previsti utilizzando una delle seguenti modalità di invio:

- Raccomandata postale con ricevuta di ritorno indirizzata a **ITALIAN UNDERWRITING Srl, via Borgonuovo n. 7, 20121 Milano**
- Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a: **italianunderwriting@pec.cumail.it** – la trasmissione di documenti via PEC ha valore legale solo se effettuata da un indirizzo PEC valido.

L'omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

AVVERTENZE IMPORTANTI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè solo dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura.

L'obbligo di comunicare agli Assicuratori la coesistenza di altre assicurazioni sussiste soltanto in caso di sinistro.

L'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri.

PERSONALIZZAZIONE POLIZZA

Per ogni assicurato è prevista la possibilità di aumentare i massimali previsti dall'Assicurazione collettiva gratuita fino ad 1 milione di euro ad un costo polizza ridotto del 30% rispetto alle tariffe standard.

Per ogni assicurato coperto dall'Assicurazione collettiva gratuita **Sezione I** è prevista la possibilità di aggiungere le coperture previste dalla **sezione II** con massimale di 1 milione di euro ad un costo polizza ridotto del 30% rispetto alle tariffe standard.

Per ogni assicurato coperto dall'assicurazione collettiva gratuita **Sezione II** è prevista la possibilità di aggiungere le coperture previste dalla **sezione I** con massimale di 1 milione di euro ad un costo polizza ridotto del 30% rispetto alle tariffe standard.

Polizza/Convenzione CGIL in forma collettiva - Colpa Grave dei dipendenti non dirigenti

SEZIONE I DI POLIZZA - COLPA GRAVE SANITARIA: COSA ASSICURATA

La sezione I della polizza assicura l'aderente facente parte del personale sanitario di cui all'allegato A e del restante personale sanitario di cui all'allegato B di polizza per:

- **I danni erariali causati all'Ente/ Pubblica amministrazione per colpa grave;**
- **La surroga dell'assicuratore RC dell'Ente** nel caso di sentenza di condanna per colpa grave della Corte dei Conti

La garanzia è operante per gli atti ricevuti dall'assicurato per la prima volta successivamente alla data di adesione alla polizza e relativi a fatti non anteriori al periodo di retroattività previsto, con esclusione dei fatti noti.

Ai sensi di polizza il sinistro deve essere denunciato dalla persona fisica che ha aderito alla polizza entro 10 giorni dalla ricezione di uno dei seguenti ATTI:

- **formale messa in mora da parte dell'Azienda di appartenenza e/o dell'Assicuratore dell'Azienda di appartenenza per responsabilità per colpa grave;**
- **invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti fattispecie non costituiscono sinistro e non si ha l'obbligo di denunciarle:

-l'inchiesta giudiziaria in sede penale (avviso di garanzia) e/o procedimento civile

-la comunicazione da parte della struttura sanitaria di instaurazione di un giudizio promosso nei confronti dell'assicurato da parte del danneggiato o dell'avvio di trattativa stragiudiziale (ai sensi dell'art. 13 Legge 8 Marzo 2017, n°24)

COSA FARE DOPO AVERE DENUNCIATO IL SINISTRO

E' necessario trasmettere ad Italian Underwriting, tutta la successiva documentazione rilevante inerente il sinistro fino alla conclusione della controversia (ad es. atti della Corte dei Conti, estremi dell'eventuale legale/perito designato, esito della controversia, messe in mora dell'ente o assicuratore R.C., etc.).

AVVERTENZE

- La copertura è valida per gli iscritti alla FP CGIL i cui Regionali abbiano aderito alla proposta e attivato l'opportuno allegato comprendente la mansione svolta.

-Il presente rappresenta unicamente un vademecum informativo, fermo restando che per ogni aspetto inerente alla copertura fanno fede le condizioni contrattuali di cui alla polizza 104937630

SEZIONE II DI POLIZZA – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE: COSA ASSICURA

La sezione II della polizza assicura l'aderente facente parte del personale di Enti Locali/Amministrazioni centrali di cui all'allegato C di polizza per:

- **I danni erariali causati all'Ente/ Pubblica amministrazione per colpa grave;**

La garanzia è operante per gli atti ricevuti dall'assicurato per la prima volta successivamente alla data di adesione alla polizza e relativi a fatti non anteriori al periodo di retroattività previsto, con esclusione dei fatti noti.

Ai sensi di polizza il sinistro deve essere denunciato dalla persona fisica che ha aderito alla polizza entro 30 giorni dalla ricezione di uno dei seguenti ATTI:

- **formale messa in mora da parte dell'Azienda di appartenenza e/o dell'Assicuratore dell'Azienda di appartenenza per responsabilità per colpa grave;**

- **invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti fattispecie non costituiscono sinistro e non si ha l'obbligo di denunciarle:

-l'inchiesta giudiziaria in sede penale (avviso di garanzia) e/o procedimento civile

COSA FARE DOPO AVERE DENUNCIATO IL SINISTRO

E' necessario trasmettere ad Italian Underwriting, tutta la successiva documentazione rilevante inerente il sinistro fino alla conclusione della controversia (ad es. atti della Corte dei Conti, estremi dell'eventuale legale/perito designato, esito della controversia, messe in mora dell'ente etc.).

AVVERTENZE

- La copertura è valida per gli iscritti alla FP CGIL i cui Regionali abbiano aderito alla proposta e attivato l'opportuno allegato comprendente la mansione svolta.

-Il presente rappresenta unicamente un vademecum informativo, fermo restando che per ogni aspetto inerente alla copertura fanno fede le condizioni contrattuali di cui alla polizza 104937630